



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO  
Divisione VI – “Reclutamento, trattamento giuridico e formazione”

All'Ufficio di Gabinetto

[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

[dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-  
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

[dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

[dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per la politica commerciale internazionale

[dgpci.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpci.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

[dgpips.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpips.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche –  
Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse

[dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

[dgsaie.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgsaie.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

[dgmereen.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

[dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

[dgscerp.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.dg@pec.mise.gov.it)



All'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

[iscti.dg@pec.mise.gov.it](mailto:iscti.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per le attività territoriali

[dgat.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgat.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

[dgiai.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.dg@pec.mise.gov.it)

Alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

[dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it)

Ai Dirigenti della Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

Sede

e per conoscenza:

Alle OO.SS. della Dirigenza

Loro Sedi

Oggetto: **Avvio di nuova procedura per la scelta del soggetto cui conferire l'incarico di Titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) tramite selezione comparativa degli iscritti all'Elenco nazionale istituito con DPCM 2 dicembre 2016.**

---

Con nota 2930 del 3/02/2017 l'ufficio di Gabinetto ha manifestato la volontà di riavviare una nuova procedura di pubblicità volta all'individuazione del Titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.

Con tale Decreto è stato istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* con l'individuazione della procedura da seguire per la scelta del soggetto cui conferire l'incarico OIV, come indicato dalla successiva nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 gennaio 2017, che si allegano.

Ai sensi dell'art. 7 del sopra citato Decreto, i componenti dell'OIV sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti previsti, dall'Organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione a detto Elenco.

Alla luce di quanto sopra, l'interpello di cui alla nota 27992 del 29/11/2016, con il quale era stato dato avvio alla precedente procedura di pubblicità per l'individuazione del Direttore dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) di questa Amministrazione, vacante dal 1° dicembre 2016, è da considerarsi chiuso.

Pertanto, i candidati devono attenersi a quanto disposto dal Decreto sopra richiamato ed essere iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* – Fascia 3. Gli stessi dovranno presentare la propria candidatura all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, corredata dal *curriculum vitae*, dalla fotocopia del documento valido di identità, dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e



s.m.i. sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum stesso e sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013.

Nella procedura di selezione verranno valutati, oltre al possesso dei requisiti indicati nell'elenco unito in allegato e gli elementi desumibili dal *curriculum vitae*, eventuali casi di incompatibilità e/o cause ostative.

Sarà, altresì, tenuta in considerazione un'adeguata conoscenza dell'Amministrazione.

I candidati dovranno inoltre illustrare in una relazione di accompagnamento al *curriculum* le esperienze che ritengono significative in relazione al ruolo da assumere.

Ove il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra Amministrazione, dovrà darne indicazione nel *curriculum* stesso e nella relazione di accompagnamento, illustrando l'attività precedentemente svolta.

Le candidature dovranno essere inoltrate unicamente all'Ufficio di Gabinetto, entro 15 giorni dalla data della presente nota.

Per le trasmissioni delle candidature tramite PEC l'indirizzo è il seguente: [gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it).

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di notificare ai dirigenti in servizio la presente comunicazione.

Il presente interpello sarà reso pubblico sul sito istituzionale e sulla rete intranet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Mirella Ferlazzo*)



**REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI ALL'INTERPELLO PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, DIVIETI E CAUSE OSTATIVE:**

**Cittadinanza:**

possono partecipare all'interpello sia i cittadini italiani che i cittadini dell'Unione Europea.

**Età:**

il candidato deve avere un'età tale da assicurare esperienza e capacità di innovazione e debbono escludersi che possano essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia. Particolari deroghe possono essere ammesse in considerazione delle specificità organizzative dell'amministrazione, che possono riguardare la sua articolazione interna, la particolare natura delle attività svolte, o la appartenenza di dipendenti e dirigenti a diversi status professionali.

**Titolo di studio:**

diploma di laurea specialistica in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità della singola amministrazione. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza di almeno cinque anni.

**Titoli valutabili:**

- sono valutabili i titoli di studio nelle materie di cui al paragrafo sui titoli di studio, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Verranno distinti, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.
- se afferente alle materie di cui al paragrafo sui titoli di studio è valutabile un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'estero.

**Esperienze e competenze:**

- esperienza almeno triennale in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo. Ai fini del rinnovo o della nomina assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione.
- adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali.
- buone e comprovate conoscenze informatiche.
- buona e comprovata conoscenza della lingua inglese (se di cittadinanza estera, una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana)

**DIVIETO DI NOMINA**

i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Il componente interno deve cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un'ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività.

**CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE. NON SONO VALUTABILI COLORO CHE:**

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) siano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado con l'amministrazione;
- e) abbiano riportato sanzioni disciplinari superiore alla censura;
- f) i magistrati o gli avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;

L'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una **formale dichiarazione del candidato**.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante "Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione";

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance)*

1. In attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri (di seguito "Dipartimento") è istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, di seguito Elenco nazionale.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. L'iscrizione all'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* (di seguito "OIV"), istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.
3. Le domande di iscrizione all'Elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalità di cui all'articolo 3.
4. I soggetti iscritti all'Elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
5. L'Elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma *online* e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della *performance* del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

## Art. 2

### (Requisiti di competenza, esperienza e integrità)

1. L'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) generali:
    1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    2. godere dei diritti civili e politici;
    3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
  - b) di competenza ed esperienza:
    1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
    2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*;
  - c) di integrità:
    1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
    2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
    3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

## Art. 3

### *(Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale)*

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della *performance* (<https://performance.gov.it>), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format standard. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'articolo 5.
3. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti.
4. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'Elenco nazionale.
6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta motivata di iscrizione.
7. Con le medesime modalità i soggetti interessati presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

## Art. 4

### *(Obblighi dei soggetti iscritti all'Elenco nazionale)*

1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
  - a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'articolo 6;
  - b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'articolo 2, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della *performance*.

## Art. 5

### (Fasce professionali)

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:
  - a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2;
  - b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della *performance* o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe;
  - c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione della *performance* o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.
3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

## Art. 6

### (Formazione continua)

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può:
  - a) stipulare convenzioni con Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
  - b) valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione.

## Art. 7

*(Nomina e durata dell'Organismo indipendente di valutazione)*

1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico - amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della *performance* gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.
6. L'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
  - a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;
  - b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Art. 8

*(Limiti relativi all'appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione)*

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.
3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno.

## Art. 9

*(Verifica delle attività degli Organismi indipendenti di valutazione)*

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attività.
2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
  - a) la conformità dell'attività degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;
  - b) la qualità dei prodotti dell'attività degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.

## Art. 10

*(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 3.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2 DIC. 2016

IL MINISTRO  
per la semplificazione e la pubblica amministrazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 2893/2016  
Roma, 21.12.2016

IL PRÉSORE

Seggi i

IL DIRIGENTE

Proh

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI  
Reg.ne - Prev. n.

23

- 3 GEN 2017



IL MAGISTRATO





8

ALLEGATO A

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI**

**27**

**Criteri per l'attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione**

| TIPOLOGIE FORMATIVE   | VERIFICHE   | CREDITI  |
|---|---|--|
| <b>1. FORMAZIONE RESIDENZIALE</b>   |   |  |
| <p>Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque in numero inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider<sup>1</sup></li> </ul> | <p>1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva. Da 1 a 20 partecipanti attribuire il premio del 25% dei crediti formativi; da 151 a 200 partecipanti applicare la riduzione del 25% dei crediti formativi</p> |
| <b>2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE</b>   |   |  |
| <p>Per i convegni, congressi, simposi e conferenze (con oltre 200 partecipanti), senza valutazione finale di apprendimento ma con dichiarazione scritta del soggetto iscritto all'Elenco nazionale il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale conseguito da un singolo componente OIV (24 crediti formativi su 40). Da queste attività, con limitato valore formativo, potrà essere acquisito un contenuto numero di crediti in base alla documentazione di registrazione ed alla dichiarazione di partecipazione sottoscritta dall'utente.</p> <p>Per queste attività possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza usufruite in simultanea.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività del congresso o convegno</li> </ul>    | <p>La partecipazione consente l'acquisizione dei crediti formativi relativi alle singole giornate: 0,20 crediti per ora per un massimo di 8 crediti annui</p>  |

<sup>1</sup> Con provider si intende un'istituzione pubblica o privata accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere attività formative

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti) che si svolgono all'interno di congressi e convegni.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Valutazione dell'apprendimento documentata con una prova finale attestata dal soggetto erogatore della formazione</li> </ul> | <p>1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva entro e non oltre i 100 partecipanti.<br/>I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento in base alla semplice registrazione e dichiarazione di partecipazione</p> |
|--|--|--|

### 3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio.<br/>Si realizzano in genere attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, <i>role playing</i>, simulazioni, etc.<br/>Si svolgono in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate <i>ad hoc</i>.<br/>Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un'adeguata interazione col docente/tutor.<br/>Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider</li> </ul> | <p>1.5 crediti ogni ora di partecipazione effettiva</p> |
|--|---|---|

### 4. DOCENZA E TUTORING

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Docenze o Relazioni in eventi organizzati da soggetti accreditati<br/><br/>Coordinamento di attività di formazione<br/>Responsabile /Coordinatore di Gruppi di lavoro o di studio</p> | <p>Documentazione attestata dal provider<br/><br/>Documentazione attestata dal provider</p> | <p>1 credito per ½ ora di docenza o relazione<br/><br/>3 crediti/per mese di coordinamento/responsabilità per un massimo di 6 crediti annui</p> |
|--|---|---|



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Alle Amministrazioni pubbliche  
di cui all'articolo 1, comma 2, del  
decreto legislativo n. 165 del  
2001

LORO SEDI

### Nota circolare

**Oggetto:** Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.

Alla data del 10 gennaio 2017, con la pubblicazione sul Portale della performance del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si è conclusa la fase transitoria di cui alla nota circolare n. 37249 del 14 luglio 2016.

Ne consegue che a decorrere dalla predetta data:

- il Dipartimento della funzione pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui articolo 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150 del 2009;
- l'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo. Le stesse amministrazioni pubblicano gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica (art. 7, comma 5, del citato DM);
- le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 2016 valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al d.lgs.n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016.

19 GEN. 2017

Il Direttore dell'Ufficio  
cons. Marco De Giorgi